

GR_GERICHTE ZR2 2025 26 vom 8. April 2026

GR Gerichte, 2026-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZR2_2025_26

FR: GR_GERICHTE ZR2 2025 26 du 8 avril 2026

IT: GR_GERICHTE ZR2 2025 26 del 8 aprile 2026

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Tribunale regionale ha innanzitutto accertato che l'appellante è stato, dal 2013, dipendente della C._____, società anonima della quale è stato dichiarato il fallimento il D._____ e la cui ragione sociale è stata radiata dal registro di commercio il E._____. Dal 27 marzo 2018 fino al 29 gennaio 2020 egli ha inoltre ricoperto la carica di direttore con firma collettiva a due. L'appellato, per contro, è stato membro del consiglio di amministrazione della medesima società, con diritto di firma individuale (act. B.1, fatti "A"). Il Tribunale ha poi rilevato che l'appellante ha sottoscritto un riconoscimento di debito ("dichiarazione") datato

E. 4

/ 9 30 gennaio 2019, a favore dell'appellato e concernente l'importo di CHF 154'000.00, versato il 18 dicembre 2018 quale mutuo alla società (act. B.1, consid. 2.1). Quanto all'argomentazione dell'appellante secondo la quale egli non avrebbe firmato tale documento, i giudici di primo grado hanno osservato che la perizia calligrafica disposta nel corso del procedimento aveva confermato l'autenticità della firma. Sulla scorta di tale accertamento, essi hanno ritenuto che l'appellante rivestisse la qualità di debitore solidale, con la C._____, nei confronti dell'appellato per l'importo di CHF 154'000.00 (act. B.1, consid. 1). Da ciò il Tribunale ha dedotto che l'appellante avesse riconosciuto di essere condebitore solidale, insieme alla società, nei confronti dell'appellato. Poiché l'esigibilità del credito era subordinata, tra altre condizioni, al ricevimento, da parte della C._____, di una comminatoria di fallimento, al più tardi con la dichiarazione di fallimento del

E. 5

/ 9 5.2.1. Giusta l'art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà fra più debitori quando essi dichiarando di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione. Una tale convenzione può essere stipulata espressamente nel senso che i debitori si impegnano "in solido", quali "debitori solidali", "uno per tutti", o con altri termini equivalenti (DTF 111 II 284 consid. 2). Non è tuttavia necessario l'uso esplicito di questi termini: la volontà delle parti può anche risultare da atti concludenti o dal contenuto di un contratto (DTF 123 III 53 consid. 5a; 116 II 707 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_599/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 3.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 14 11 del 1° maggio 2015 consid. 4b). La vera e concorde volontà dei contraenti è ad ogni modo determinante (art. 18 cpv. 1 CO). Senza tale dichiarazione di volontà non sorge alcuna solidarietà, riservati i casi determinati dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO). Secondo la regola generale dell'art. 8 CC, l'onere della prova dell'esistenza della solidarietà spetta al creditore. 5.2.2. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della solidarietà, la legge distingue i rapporti esterni tra i debitori e il creditore (artt. 144-147 CO)

dai rapporti interni tra i debitori solidali (artt. 148 segg. CO). Queste disposizioni sono di diritto dispositivo (DTF 116 II 512 consid. 2). Per quanto concerne i rapporti tra creditori e debitore, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i condebitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Se un credito è esigibile, la prestazione dovuta può essere recuperata in tutto o in parte (se è divisibile) da un solo debitore solidale, da più debitori solidali o da tutti i condebitori solidali (DTF 125 III 257 consid. 2b; 114 II 342 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 2C_58/2015 e 2C_59/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 5.5.1). L'art. 144 cpv. 1 CO è applicabile anche in caso di fallimento di uno o più debitori solidali: il creditore può far valere l'intero credito nei confronti di tutti i debitori, anche se è già stato parzialmente soddisfatto (DTF 127 III 257 consid. 6b; 113 III 128 consid. 3b; cfr. art. 216 segg. LEF). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Il creditore non dispone dunque di un unico credito nei confronti di più debitori, ma di più crediti, uno nei confronti di ciascun debitore (DTF 93 II 329 consid. 3b). Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO; p. es.: il debito è sottoposto ad una condizione). Ogni debitore solidale è infine responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti (art. 145 cpv. 2 CO). 5.2.3. Secondo il vecchio art. 725 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022; RU 2020 4005, pag. 4040 segg.) i membri del consiglio di

E. 5.1

L'appellante, nel proprio appello, lamenta invece una valutazione errata delle prove, che avrebbe comportato un'errata applicazione del diritto. Egli sostiene, in particolare, che dagli atti risulterebbe come il credito posto in esecuzione dall'appellato nei confronti dell'appellante non fosse esigibile al momento della domanda d'esecuzione. A suo dire, nonostante la dichiarazione di fallimento del

E. 5.3

Nel caso in esame, dalla "dichiarazione" datata 30 gennaio 2019 e sottoscritta dall'appellante emerge che quest'ultimo ha espressamente dichiarato e confermato di essere "condebitore solidale", unitamente alla C._____, con sede a O.1._____, nei confronti dell'appellato quale creditore, per l'importo di CHF 154'000.00 concesso quale mutuo da quest'ultimo alla società il 18 dicembre 2018. L'esigibilità del credito è stata subordinata al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative: l'insolvenza della società; la ricezione da parte di quest'ultima di una comminatoria di fallimento; oppure la dichiarazione della mancata volontà o dell'impossibilità, da parte della società, di rimborsare, in tutto o in parte, il mutuo. Il documento precisa inoltre che tale dichiarazione "costituisce un riconoscimento ai sensi e agli effetti dell'art. 82 LEF" (act. TR II.1). Essa deve pertanto essere interpretata come un vero e proprio riconoscimento di debito ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2), con effetto solidale tra l'appellante e la società nei confronti dell'appellato. Tale interpretazione, peraltro, non è contestata dall'appellante, il quale si limita ad eccepire l'inesigibilità del credito (act. A.1, ad 3). Per quanto riguarda il contesto della concessione del mutuo, l'appellato ha dichiarato, nel proprio interrogatorio, che l'erogazione della somma era avvenuta a seguito delle insistenti richieste dell'appellante, il quale lo aveva sollecitato a non interrompere l'attività della società nonostante la precaria

E. 5.4

Le censure fatte valere dall'appellante si rivelano infondate. 6. L'appello del 23 giugno 2025 deve pertanto essere respinto e la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 confermata.

E. 6

/ 9 amministrazione di una società anonima avevano l'obbligo di allestire un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato se avevano un fondato timore che la società avesse un'eccedenza di debiti. Se risultava da tale bilancio che i debiti sociali non erano coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione era tenuto ad avvisare il giudice, salvo che i creditori della società accettavano, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società (la cosiddetta "postergazione"; sentenza del Tribunale federale 6B_680/2024 del 20 agosto 2025 consid. 3.2). La postergazione del credito costituisce un contratto mediante il quale il creditore si impegna, in caso di fallimento del suo debitore, a rinunciare al suo credito nella misura necessaria alla copertura di tutti gli altri crediti. Il contratto è concluso tra la società e il creditore e non necessita dell'approvazione né degli azionisti né degli altri creditori. La postergazione non rappresenta tuttavia un abbandono del credito, di modo che essa non elimina il sovraindebitamento. Per evitare che la società fallisca, la postergazione deve di regola essere accompagnata da misure di ristrutturazione e di risanamento (sentenza del Tribunale federale 6B_1279/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.2.1 e rinvii).

E. 7

/ 9 situazione finanziaria. A fronte di tale richiesta, l'appellato ha accettato di versare nuovi fondi, a condizione che l'appellante sottoscrivesse il riconoscimento di debito, così da garantire personalmente la restituzione dell'importo nel caso di insolvenza della società (act. TR IX.2). La versione fornita dall'appellato appare coerente e credibile: il riconoscimento di debito risulta infatti sottoscritto dall'appellante quale condizione per l'erogazione del nuovo finanziamento, in un contesto di difficoltà economica della società. La documentazione prodotta conferma, inoltre, che l'appellante avesse un interesse nella continuazione dell'attività societaria, occupandosi della gestione della stessa, avendo avuto un ruolo centrale al suo interno ed occupandosi anche di aspetti amministrativi e finanziari. In qualità di direttore, egli era d'altronde pienamente consapevole della situazione economica della società e della necessità di nuovi apporti finanziari (act. TR III.5-24; IX.1). Da quanto precede risulta che il credito di CHF 154'000.00 è divenuto esigibile nei confronti dell'appellante non appena realizzata una delle condizioni alternative previste. Poiché è notorio e non contestato che il D._____ è stato dichiarato il fallimento della C._____, la cui ragione sociale è stata successivamente radiata dal registro di commercio il E._____, il credito deve ritenersi, al più tardi a tale data, definitivamente esigibile. L'appellato ha inoltre sottoscritto un documento non datato, intitolato "Postergazione di credito" (act. TR II.9), nel quale si constata che il bilancio della C._____ al 31 dicembre 2019 evidenziava una situazione contabile di eccedenza di debiti. Con tale atto, egli ha accettato la postergazione di rango di crediti – non meglio specificati – vantati nei confronti della società per un importo di CHF 809'220.91 (cifra 1), impegnandosi a non chiederne il rimborso dal momento in cui fosse risultato, in maniera inequivocabile, che gli altri creditori non erano più integralmente coperti (cifra 2). Il documento stabilisce inoltre che tali crediti non potevano essere rimborsati, garantiti, estinti per compensazione, dati in

pegno, ceduti o modificati in qualsiasi modo (cifra 3). L'atto in questione richiama espressamente l'allora vigente art. 725 cpv. 2 CO. Sebbene privo di data, secondo le dichiarazioni dell'appellato, esso sarebbe stato sottoscritto successivamente al riconoscimento di debito, ma comunque prima della dichiarazione di fallimento della società (act. TR IX.2). La postergazione, peraltro, non menziona il riconoscimento di debito, il che induce a ritenere verosimile che esso sia stato redatto al solo scopo di consentire alla società di proseguire temporaneamente la propria attività, evitando l'immediato deposito dei bilanci nonostante una situazione debitoria manifesta, come emerge dal bilancio al 31 dicembre 2018 (act. TR II.9). Al più tardi con la dichiarazione di fallimento della C._____, la funzione della postergazione è tuttavia venuta meno. La sottoscrizione di tale atto non ha ad ogni modo avuto alcuna incidenza sulla posizione dell'appellante quale condebitore solidale. Infatti, il creditore può, a sua scelta, esigere l'intero importo del debito da tutti i debitori

E. 7.1

La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello è fissata in CHF 5'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti civili [OTGPC; CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Essa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto tramite tre pagamenti rateali eseguiti il 19, il 26 agosto e l'8 settembre 2025.

E. 7.2

Il Tribunale d'appello stabilisce d'ufficio e secondo le tariffe le indennità per spese ripetibili (artt. 96 e 105 cpv. 1 e 2 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), nel caso in cui queste sono protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Alla luce dell'esito della causa, si ritiene adeguato riconoscere d'ufficio all'appellato, in assenza di un accordo sull'onorario e di una relativa nota, un importo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili di seconda istanza.

E. 8

Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b LTF), in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00.

E. 9

/ 9 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 è confermata. 2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 5'000.00 è posta a carico di A._____. Essa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto. 3. A._____ paga a B._____ l'importo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura d'appello. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]